



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2011 (04.05)
(OR. en)**

9593/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0101 (NLE)**

PECHE 111

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	3 maggio 2011
n. doc. Com:	COM(2011) 243 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 243 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.5.2011
COM(2011) 243 definitivo

2011/0101 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto concerne le
possibilità di pesca per alcuni stock ittici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque che non appartengono all'Unione. Esso verte principalmente sugli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord. Il regolamento è spesso modificato diverse volte durante il periodo nel quale è in vigore.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Le modifiche principali proposte mirano a modificare il regolamento nel modo seguente:

1. I contingenti per il sugarello cileno sono stati stabiliti dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO) solo dopo la seconda conferenza preparatoria per la Commissione SPFO svoltasi dal 24 al 28 gennaio 2011. Di conseguenza, i contingenti all'interno nelle pertinenti tabelle del regolamento adottato 57/2011 erano stati lasciati vuoti. Dato che questi contingenti SPFO sono adesso disponibili, è necessario includerli nel testo.
2. Inoltre, il 10 dicembre 2010, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha approvato due nuove possibilità di pesca per le navi UE, che, a causa della data della decisione, non sono state incorporate nel regolamento (UE) n. 57/2011. Al fine di assicurare conformità alla decisione WCPFC, è necessario integrare tali opportunità di pesca nel diritto dell'Unione.
3. Infine, la proposta mira a introdurre due cambiamenti nel regolamento che rivedono la gestione di alcuni contingenti, senza avere effetti sul TAC complessivo interessato. Le modifiche vengono proposte dopo un'attenta analisi tecnica che ha concluso che la loro applicazione non avrà alcun impatto sulle misure di conservazione in questione.
 - La prima modifica introduce la possibilità per la Spagna e il Portogallo di utilizzare i propri contingenti per il melù in modo flessibile tra le due zone.
 - La seconda modifica concerne la revisione del sistema di attribuzione relativo alle condizioni speciali per il TAC dello scampo nella sottozona VII, e che limita la catture massime nell'area Porcupine Bank. La modifica proposta mira ad assicurare che il sistema di attribuzione sia basato sull'attività comprovata effettiva di catture nella Porcupine Bank.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio², stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque che non appartengono all'Unione.
- (2) È auspicabile attuare disposizioni più flessibili riguardo all'uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell'allegato IA al regolamento n. 57/2011 (UE) del Consiglio, per il suddetto stock (vale a dire la zona costituita dalle acque UE e dalle acque internazionali nelle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV e l'area costituita dalle zone CIEM VIIIc, IX e X e dalle acque UE della zona COPACE 34.1.1), da quando queste due zone sono soggette al medesimo parere scientifico e considerate parte del medesimo stock biologico.
- (3) L'allegato IA del regolamento (EU) n. 57/2011 che stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell'area Porcupine Bank situata all'interno della stessa zona. I contingenti specifici relativi alla Porcupine Bank devono essere modificati sulla base di un criterio di ripartizione che rifletta le catture effettuate in un determinato arco di tempo nella zona di cui sopra per il periodo dal 1999 al 2008.
- (4) La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1° gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell'Unione europea.

¹ Rif. GU

² Rif. GU

- (5) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'Organizzazione regionale di gestione della pesca nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell'Unione attraverso la fissazione di un contingente complessivo per l'Unione e la disposizione dell'attribuzione provvisoria del suddetto contingente tra gli Stati membri interessati. Tale ripartizione dovrebbe essere stabilita sulla base dei criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengono conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri nell'arco degli anni in cui tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca, vale a dire gli anni 2009 e 2010. Di conseguenza, la parte concessa ad ogni Stato membro interessato nel 2011 corrisponde alla sua percentuale individuale nelle catture complessive dell'Unione nel 2009 e 2010.
- (6) L'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, prevede limitazioni allo sforzo di pesca per la ricostituzione di alcuni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.
- (7) L'allegato IIC DEL regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni allo sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale³. È opportuno allineare il testo del suddetto allegato IIC con il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007.
- (8) I limiti di cattura e le limitazioni allo sforzo di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 57/2011 entrano in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 2011 e dal 1° febbraio 2011, in linea generale. È necessario pertanto che le disposizioni del presente regolamento relative alle limitazioni di cattura e ai limiti dello sforzo di pesca, si applichino con effetto retroattivo a partire rispettivamente dalle suddette date, eccetto ove altrimenti indicato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

1. L'allegato IA è così modificato:
 - a La voce relativa al Melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

³ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

“Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	1 533	(1)	TAC analitico.
Germania	596	(1)	
Spagna	1 300	(1)(2)	
Francia	1 067	(1)	
Irlanda	1 187	(1)	
Paesi Bassi	1 869	(1)	
Portogallo	121	(1)(2)	
Svezia	379	(1)	
Regno Unito	1 990	(1)	
UE	10 042	(1)	
TAC	40 100		

(1) Di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 Tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.”

b La voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 306 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	5 291 ⁽¹⁾		
Irlanda	8 025 ⁽¹⁾		
Regno Unito	7 137 ⁽¹⁾		
UE	21 759 ⁽¹⁾		
TAC	21 759 ⁽¹⁾		

(1) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna	429
Francia	277
Irlanda	437
Regno Unito	111
UE	1 254”

c La voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	425 ⁽³⁾⁽⁵⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	11 209 ⁽³⁾⁽⁵⁾		
Germania	443 ⁽³⁾⁽⁵⁾		
Francia	1 339 ⁽³⁾⁽⁵⁾		
Paesi Bassi	1 348 ⁽³⁾⁽⁵⁾		
Svezia	4 038 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁵⁾		
Regno Unito	1 248 ⁽³⁾⁽⁵⁾		
UE	20 002 ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁵⁾		
Norvegia	169 019 ⁽⁴⁾		

TAC Non pertinente

- (1) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
- (5) Contingente provvisorio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso. Si tratta di quantitativi provvisori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

	IIIa (MAC/ *03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4 BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	5 012
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 697
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0"

2. Nell'allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	214	TAC analitico.	
Lettonia	214	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	214	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	214		
Altri Stati membri	213 ⁽²⁾		
UE	1069		
TAC	19 200		
(1)	Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
(2)	Eccetto Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia."		

3. L'allegato IH è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
UE	3 170,36	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente		

4. L'allegato IJ è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPFO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPFO (CJM/SPFO)
Germania	10 223,67		
Paesi Bassi	11 080,80		
Lituania	7 112,63		
Polonia	12 231,90		
UE	40 649”		

5. Nell'allegato IIB, il punto 5.2. è sostituito dal seguente:

“5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

- a gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3% del totale degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca e
- b gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di pesca.”

6. L'allegato IIC è così modificato:

a Il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. Attrezzi da pesca

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

- (a) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;
- (b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia uguale o inferiori a 220 mm.”

b La tabella I è sostituita dalla seguente:

“Tabella I

Attrezzo punto 2	Denominazione Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2	Manica occidentale
2(a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2(b)	Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164”

7. L'allegato VII è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
UE	14”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti da 1 a 4 e punto 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 5 e 6, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*